



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “ *FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI* ”

Unità Organizzativa IUC

Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Aliquote da applicare per l'anno 2014.

Relazione istruttoria/illustrativa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta è articolata nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI).

I commi 669 e 671 dell'articolo 1 della su citata legge stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, esclusi in ogni caso i terreni agricoli. Il tributo è peraltro dovuto da chiunque possiede o detenga a qualsiasi titolo le predette unità immobiliari.

I successivi commi 675, 676 prevedono che la base imponibile della TASI sia la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base della stessa TASI sia pari allo 0,1 per cento, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento con deliberazione del Consiglio Comunale.

Con il comma 677 viene altresì fissata per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI nella misura del 0,25 per cento e viene stabilito che, in sede di deliberazione delle aliquote, dovrà in ogni caso essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 per le diverse tipologie di immobile. Tuttavia, il terzo periodo del medesimo comma, introdotto con il Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che nella determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 i summenzionati limiti possano essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,08 per cento, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla disciplina IMU, detrazioni d'imposta e altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.

Ritenuto opportuno, in considerazione del su descritto vincolo riferito alla somma delle aliquote IMU e TASI e della corrispondenza delle relative basi imponibili, adottare un unico atto deliberativo concernente le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) e al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo integrato e

modificato dai commi 707 e 708 della Legge 147/2013, la componente IMU della nuova Imposta Unica Comunale non si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Richiamati, ai fini dell'esercizio della potestà del Consiglio comunale in materia di aliquote IMU, i seguenti ulteriori commi del citato articolo 13 del Decreto legge 201/2011:

- il comma 6, che fissa l'aliquota di base dell'Imposta municipale propria in misura pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, che fissa un'aliquota ridotta dello 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificare tale aliquota, in aumento o in diminuzione, nella misura massima di 0,2 punti percentuali (comma applicabile alle sole abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e per gli immobili locati;
- il comma 10, ove si stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (solo categorie catastali A1, A8 e A9) nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Atteso che, ai sensi della lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, con la quale viene prevista, tra l'altro, la possibilità di un'agevolazione IMU in favore dei proprietari di immobili che, nell'ambito del progetto "Contratti Assistiti", abbiano stipulato un contratto a canone agevolato con soggetti a basso reddito e siano stati ammessi ai relativi incentivi.

Rilevato che il comma 683 del citato articolo unico della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati e con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Rilevato altresì che per servizi indivisibili s'intendono i servizi forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade sull'intera collettività comunale senza possibilità di quantificare benefici e ricadute in favore di particolari soggetti.

Considerato che le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dalla Legge 147/2013, ampliando il novero delle fattispecie immobiliari su cui non si applica l'imposta, ivi comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, determinerebbero, a parità di aliquote rispetto al 2013, una sensibile diminuzione delle risorse disponibili per il bilancio comunale, quantificabile in circa 1,5 milioni di Euro.

Ritenuto necessario bilanciare il minor gettito IMU realizzabile per l'anno 2014 con le entrate reperibili attraverso l'istituzione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche al fine di assicurare la copertura finanziaria, sia pure solo parziale, delle spese correnti necessarie alla erogazione di tali servizi.

Ritenuto altresì necessario compensare le minori risorse rivenienti dal Fondo di Solidarietà comunale 2014, quantificate ad oggi dal Ministero dell'Interno in 1.070.475,36 Euro, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 730, lett. b), della Legge 147/2013, che disciplina i criteri di formazione e di riparto del su citato Fondo anche in considerazione della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI.

Ritenuto opportuno prevedere ai fini TASI specifiche detrazioni d'imposta in favore delle abitazioni principali, avvalendosi della possibilità prevista dal comma 677 della Legge 147/2013 di incrementare, per il solo anno 2014, di un ulteriore 0,08% i limiti massimi previsti nello stesso comma per la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, così da generare per le citate abitazioni principali effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU.

Rilevato che le spese stimate per l'anno 2014 in relazione ai servizi indivisibili che con la TASI si intendono in parte finanziare, al netto delle quote di spesa per le quali sia già prevista una diversa fonte di finanziamento, sono le seguenti:

- | | |
|--------------------------|----------------|
| - Illuminazione pubblica | € 1.523.000,00 |
| - Manutenzione strade | € 805.160,00 |
| - Polizia Locale | € 3.320.476,00 |

Considerato che, al fine di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e garantire nel rispetto degli equilibri di bilancio il mantenimento e la corretta gestione dei servizi erogati da questo Ente, si rende necessario stabilire per l'anno d'imposta 2014 le aliquote e le detrazioni dell'IMU e della TASI come segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU

- aliquota di base pari all'1,06%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e

per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011;

- aliquota agevolata dello 0,76% per le abitazioni concesse con contratto a canone agevolato a soggetti a basso reddito, i cui proprietari siano stati ammessi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, agli incentivi previsti per i cosiddetti "Contratti Assistiti".

ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI

- aliquota pari allo 0,25%, con detrazioni come di seguito specificate, per:
 - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
 - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con riferimento alle sole fattispecie riportate alle precedenti lettere a), b) e c), dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100, oltre euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- aliquota pari allo 0,25%, senza detrazioni per:
 - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) unità immobiliari non assoggettate ad IMU possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari allo 0,08% per:
 - g) fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - h) fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell'1,06%.

Ritenuto congruo prevedere, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, che la TASI determinata a seguito dell'applicazione delle previste aliquote venga corrisposta nella misura del 20% dall'occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 21 ottobre di ciascun anno d'imposta, così da consentirne la pubblicazione nel predetto sito informatico entro il successivo 28 ottobre e la contestuale decorrenza dell'efficacia. Tuttavia, per il solo anno 2014, al fine di consentire il versamento dell'acconto TASI entro il termine del 16 ottobre 2014, i comuni sono tenuti ad effettuare il predetto invio delle deliberazioni concernenti la TASI entro il 10 settembre 2014.

Richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo.
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni.
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2014, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014.

Visti:

- i commi 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dal Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, e dal Decreto Legge 9 giugno 2014, n. 88;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria;
- l'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'applicazione dell'Imposta municipale propria;
- il Titolo I, Capo I, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, limitatamente agli articoli ed ai commi espressamente richiamati dal Decreto legge 201/2011;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare all'Imposta municipale propria (IMU):

- aliquota di base pari all'1,06%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;

- aliquota ridotta dello 0,6%, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota agevolata dello 0,76% per le abitazioni concesse con contratto a canone agevolato a soggetti a basso reddito, i cui proprietari siano stati ammessi, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 6 giugno 2012, agli incentivi previsti per i cosiddetti "Contratti Assistiti".

2. Approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni del Tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- aliquota pari allo 0,25%, con detrazioni come di seguito specificate, per:
 - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
 - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con riferimento alle sole fattispecie riportate alle precedenti lettere a), b) e c), dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 100, oltre euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- aliquota pari allo 0,25%, senza detrazioni per:
 - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) unità immobiliari non assoggettate ad IMU possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari allo 0,08% per:
 - g) fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - h) fabbricati ed aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU dell'1,06%.

3. Prevedere che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, la TASI determinata a seguito dell'applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 2 venga corrisposta nella misura del 20% dall'occupante e del restante 80% dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per ciascuna tipologia di immobile ai precedenti punti 1 e 2, rispettano il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 10 settembre 2014.

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore Monserrati**

**L'Assessore al Bilancio e Finanze, Fiscalità
Locale ed Entrate per Servizi e Patrimonio
Dr.ssa. Maria MARTOCCIA**

Potenza, 30 luglio 2014

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 30 luglio 2014

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Fiscalità Locale ed Entrate per Servizi
Avv. Salvatore Monserrati**

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 30 luglio 2014

**Il Dirigente dell'Unità di Direzione
Bilancio e Finanze
Ing. Rosario Pompeo LAGUARDIA**